



Comune di Serramanna
Provincia del Sud Sardegna
Via Serra n. 40 - 09038 – Serramanna – SU
TEL. 0709132001 - FAX 0709137270
serramanna@comune.serramanna.ca.it
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it
www.comune.serramanna.ca.it

AREA AMMINISTRATIVA

pec:area.amministrativa@pec.comune.serramanna.ca.it

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA , CURA E MANUTENZIONE E DELL'IMPIANTO
SPORTIVO "F.COPPI"

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1. Oggetto e luogo di prestazione del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, pulizia dell'impianto sportivo "F.Coppi". L'aggiudicatario realizza le attività previste dal presente capitolato presso il Campo sportivo "F.Coppi" in Via XXV Aprile Serramanna

Art. 2. Oggetto del servizio

Il servizio che l'appaltatore dovrà svolgere consiste nell'attuazione dei seguenti interventi:

1. Apertura e chiusura dei cancelli di ingresso dell'impianto sportivo "F.Coppi", in ogni occasione dell'utilizzo della struttura per attività agonistica o manifestazioni di pubblico spettacolo, ed in generale per le attività delle scuole.
2. Apertura e chiusura dei cancelli di ingresso in occasione dell'utilizzo della struttura per allenamento, oppure in qualsiasi momento le Società Sportive e/o qualsiasi altro utente debitamente autorizzato ne faccia richiesta. All'atto dell'apertura e della chiusura dei locali, la Ditta dovrà effettuare una verifica degli impianti ovvero un sopralluogo degli spazi con riscontro del buono stato degli stessi. All'atto della chiusura dovrà essere accertata l'assenza di utenti e/o visitatori.

Inoltre, al momento della chiusura serale degli impianti dovrà essere verificato:

- spegnimento di tutte le luci interne ed esterne e degli impianti elettrici che restano inutilizzati in modo da evitare sprechi di energia elettrica;
 - verifica dell'avvenuta chiusura di tutti i rubinetti (docce e lavandini)
 - chiusura di tutti i cancelli d'ingresso;
 - la chiusura delle porte che danno sull'esterno e delle finestre;
3. Accensione e spegnimento fari illuminazione notturna, in relazione alle esigenze dei Gruppi sportivi e secondo le indicazioni fornite dal comune. Gli orari di accensione e spegnimento dovranno essere annotati su apposito registro con indicazione della Società per la quale sono stati accesi.
 4. Ramazzatura e lavaggio dei marciapiedi, degli spazi di portineria e spazzatura delle gradinate sovrastanti gli spogliatoi.
 5. Pulizia e custodia degli spogliatoi e locali annessi. Tali interventi consisteranno nello spazzamento e lavaggio dei pavimenti, dei sanitari, delle docce e dei rivestimenti in ogni occasione di utilizzo. Dovranno essere utilizzati idonei prodotti ad azione germicida e disinfettante. Sono esclusi dalla pulizia i bagni per il pubblico all'interno dell'impianto in quanto non utilizzabili.

6. Pulizia dei bagni esterni a cui si accede dall'ingresso sito nel piazzale del parcheggio dell'impianto F. Coppi.
7. Falciatura ed eventuale diserbo da eseguirsi con attrezzature in possesso della ditta appaltatrice di tutte le aree circostanti il recinto del campo di gioco in erba e delle pertinenze dello stesso e contenute comunque all'interno della recinzione perimetrale della struttura stessa. Il materiale di risulta ricavato dovrà essere raccolto e conferito secondo la normativa vigente
8. L'intervento di falciatura come sopra specificato dovrà essere attuato, di regola, almeno una volta ogni quindici giorni.
9. Vigilanza e cura di tutte le attrezzature presenti nel campo, quali sedie, reti, panchine, porte, bandierine d'angolo ecc. e quanto altro serva per l'attività svolta all'interno dell'impianto.
10. Assistenza alle società sportive, prima e dopo lo svolgimento di partite sia ufficiali che amichevoli, nonché disponibilità durante gli allenamenti.
11. Pulizia e manutenzione ordinaria degli infissi di qualunque dimensione e posti a qualsiasi altezza. In particolare dovranno eseguire le opere di piccola manutenzione ordinaria e (sostituzione serrature, sostituzione vetri, sostituzione lampadine etc) il cui il materiale sarà fornito dal Comune.
12. Raccolta dei rifiuti sia all'interno che all'esterno, secondo i criteri fissati per la raccolta differenziata del Comune di Serramanna e collocamento all'esterno dell'impianto per il ritiro come da calendario. Compresi i servizi di pulizia, raccolta dei rifiuti e sanificazione dell'ingresso del campo lato via Gioberti.
13. Segnalazione immediata danni riscontrati all'impianto tramite apposito modulo da comunicare all'Ufficio tecnico e all'Ufficio Sport.
14. Segnalazione della necessità di sostituzione delle lampade dei fari dell'impianto di illuminazione del rettangolo di gioco e delle gradinate, onde garantire sempre un regolare ed ottimale funzionamento dello stesso impianto di illuminazione, all'Ufficio tecnico e all'ufficio Sport.
15. Tenuta di apposito registro nel quale dovranno indicarsi quotidianamente, i nominativi degli utenti a cui viene concesso l'impianto, la fascia oraria relativa all'utilizzo dello stesso e la sottoscrizione degli utenti sopracitati.
16. Verifica del rispetto delle modalità e tempi previsti per l'utilizzo dell'impianto come da autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Sport

Gli interventi di pulizia di cui al presente articolo dovranno essere attuati secondo la scheda denominata “turni impianto” che sono da considerarsi indicativi e che potranno subire della variazioni, in incremento o in difetto, in relazione alle modifiche dei calendari di utilizzo da parte delle società sportive e in base all’esigenze anche straordinarie dell’Amministrazione.

Art. 3. Canone d’appalto-pagamenti

Il canone del servizio sarà corrisposto in rate mensili posticipate previa presentazione di fattura e verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento avverrà entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della stessa;

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi dell’Ente, il codice identificativo di gara (CIG), il Codice Univoco Ufficio (comunicato dalla stazione appaltante), la causale, nonché tutti gli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Essa potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti e la verifica della sua regolarità. In presenza di Durc irregolare si applica il cd “intervento sostitutivo”.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

La Ditta affidataria assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi oggetto del presente capitolato, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Serramanna nonché l’esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il concorrente al quale sarà affidato il servizio, dovrà comunicare, entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato per i flussi finanziari relativi all'oggetto della presente concessione, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente. La stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume l'obbligo di tracciabilità dei suddetti flussi finanziari.

Il Prezzo offerto in sede di gara si intende comprensivo di qualsiasi onere, prestazione e spesa, per la completa esecuzione dell'appalto inclusi i costi di trasferta del personale addetto all'esecuzione del contratto;

Il Comune al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge,, dal presente Capitolato e dalla lettera commerciale.

L'appaltatore in tutti i casi di variazione quantitativa dei servizi si obbliga ad adeguare alle effettive necessità operative sia la forza lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità dei servizi resi resti invariata

Art. 4. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto viene fissata in mesi 6 a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni economiche della presente procedura, con la possibilità da parte del comune di rescindere anche anticipatamente senza nessuna penale.

L'affidamento, ad eccezione del punto 6 dell'art.2 , potrà essere sospeso inoltre in tutti i casi in cui l'impianto non sarà utilizzabile per qualunque altro motivo come ad esempio campo di gioco non praticabile, ordinanze sindacali di qualunque tipo ecc. In questo caso l'importo dovuto sarà ridotto di 1/365 per ogni giorno di chiusura, rapportato all'importo di aggiudicazione. L'appaltatore sarà avvisato tramite nota inviata via pec almeno 24 ore prima se l'evento lo consente;

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero essere completate le formalità per la nuova aggiudicazione, ai sensi del comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere eventualmente prorogato, (c.d. proroga tecnica) al fine di garantire la continuità del servizio in attesa della definizione della nuova procedura di gara) in relazione all'individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio. In caso di proroga, l'aggiudicatario resterà obbligato nei confronti dell'Amministrazione alle medesime condizioni tecniche, giuridiche ed economiche di cui al presente Capitolato.

Art. 5. Procedura e criterio di aggiudicazione

Il Servizio è affidato mediante procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara

Art. 6. Adempimenti dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio appaltato con serietà scrupolosità e organizzazione adeguate in modo tale che, , sia assicurato il risultato finale di cui è pienamente responsabile l'appaltatore. Inoltre, potrà avvalersi per l'esecuzione del servizio stesso di tutto il personale ausiliario che riterrà opportuno impiegare;

Resta altresì convenuto che i nominativi del suddetto personale ausiliario dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione appaltante riservandosi l'allontanamento di quelle persone che dovessero assumere comportamenti dannosi, o irrispettosi nei confronti degli utenti o per le strutture e le sovrastrutture dell'impianto

Resta inteso che saranno a suo carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale ausiliario sopra citato.

I danni comunque arrecati al personale di cui sopra, saranno a carico dell'appaltatore che dovrà rispondere nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà unilaterale di rescindere il contratto, in considerazione della gravità del danno arrecato.

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria degli impianti, sia per quanto riguarda l'acquisto di materiali che per la manodopera.

Rimane a completo carico dell'appaltatore l'onere per l'acquisto di materiali ed attrezzature di consumo quali detersivi, scope, spugne, liquidi per disinfezione, fornitura, controllo e, nonché la mano d'opera per gli interventi di manutenzione ordinaria, come indicato nel presente capitolato

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, in modo tale da assicurare la presenza fissa dell'appaltatore, o di un suo incaricato, per tutti i giorni della settimana, durante il periodo di validità del contratto e comunque secondo gli orari delle manifestazioni ufficiali, degli allenamenti e del regolamento di utilizzo delle strutture sportive.

Sarà cura dell'appaltatore organizzare il giorno libero settimanale, nonché il periodo di riposo per ferie per il personale impiegato nello svolgimento del servizio richiesto, purché venga garantita la continuità del servizio come indicato al presente articolo.

Il personale addetto ai lavori dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e della riservatezza e dovrà eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.

Il personale di cui sopra dovrà mantenere sempre un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto durante l'espletamento del servizio.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune;

E' assolutamente vietato consegnare copia delle chiavi di ingresso a chiunque non venga espressamente autorizzato dall'Ufficio sport del Comune

Art. 7. Materiali e attrezzature

Sono a carico dell'appaltatore:

- i materiali e i prodotti chimici occorrenti per il servizio di pulizia, quali detergenti, deodoranti, disincrostanti, disinfettanti, scope, spugne, ecc;
- i sacchi a perdere per riporre i rifiuti;
- le macchine, le attrezzature, i materiali di consumo, divise e protezioni antinfortunistiche e quant'altro necessario, inerente e conseguente l'assunzione dell'appalto e la sua migliore esecuzione.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorosi, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti.

Tutti i materiali impiegati, con particolare riferimento ai prodotti chimici utilizzati per le attività di pulizia, lavaggio e disinfezione, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda: etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. L'appaltatore dovrà pertanto disporre di apposite schede tecniche e di sicurezza, che dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- nome del produttore;
- caratteristiche del prodotto;
- contenuto percentuale dei principi attivi;
- dosaggio di utilizzo;
- ph alla soluzione d'uso;
- simboli di pericolo, frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

È vietato l'uso di prodotti corrosivi o particolarmente tossici come acido cloridrico e ammoniaca, come i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso è ammesso l'uso di prodotti che possano produrre aggressioni chimiche o fisiche sui materiali dei locali comunali

Art. 8. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,3,17,57 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Con l'aggiudicazione del servizio non viene a instaurarsi fra l'amministrazione comunale e gli addetti al servizio alcun rapporto di lavoro;

Art. 9. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto. In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

Art.10. Sicurezza sul lavoro

La Ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) in particolare per le misure anticontagio per il Covid 19 per tutto il periodo di emergenza con fornitura dei dpi necessari a prevenire il contagio

Art. 11. Cauzione definitiva

A norma dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023, la ditta affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs n. 36/2023 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 106 comma 8,9 del D. Lgs. n. 36/2023. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Serramanna. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale; entro detto termine l'amministrazione procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le clausole che la polizza deve obbligatoriamente contenere e le modalità di svincolo sono quelle previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 da intendersi di seguito integralmente trascritto .

Art. 12 – Coperture assicurative

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione Comunale ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia. L'accertamento danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale alla presenza dell'Appaltatore, previamente avvertito, in modo da consentire al medesimo di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con l'obbligo di immediato reintegro. Ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs. n° 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 euro ed un massimo di € 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo del servizio in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile

per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a €.500.000 per sinistro, per persona, per animali o cose

La polizza dovrà essere operativa sino al termine del rapporto contrattuale e dovrà prevedere l'obbligo per la compagnia assicuratrice di informare il Comune in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo annuale, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una RTI la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

La polizza avrà validità dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione del contratto, con esito positivo e senza alcuna riserva. Ogni onere relativo alla polizza è ad esclusivo carico dell'Appaltatore e deve intendersi compensato nei corrispettivi contrattuali.

Art. 13 - Risoluzione anticipata

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, questa dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di maggiori spese per il riappalto, verrà incamerata la cauzione fino alla concorrenza della somma che verrà quantificata non appena espletato il nuovo appalto.

Art. 14. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le variazioni in aumento o in diminuzione, secondo quanto indicato dall'art.120 del D. Lgs. n.36/2023. Le modifiche nella quantità della prestazione, purché esse non superino il 20% dell'importo complessivo dell'appalto, danno diritto al solo pagamento dei maggiori servizi eseguiti.

L'appaltatore non può sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel rispetto di quanto previsto dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, commi 1, 11 la stazione appaltante può pertanto chiedere all'esecutore una variazione delle prestazioni che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In ogni caso le attività extra contratto saranno preventivamente concordate fra le parti e remunerate a parte

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere anche parzialmente il contratto.

Si configura cessione anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Non può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa, qualora non risultino cambiate le persone fisiche dell'Impresa trasformata.

E' fatto inoltre espresso divieto di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano ad insorgere controversie giudiziali e/o stragiudiziali con la stazione appaltante;

Art. 16. Penali

La ditta avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto. Ove non attenda diligentemente ovvero violi tali disposizioni è tenuta al pagamento di penalità così determinate

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione, mediante P.E.C. dell'inadempienza da parte del Responsabile del procedimento che potrà pretendere un sopralluogo con un responsabile della Ditta stessa.

A seguito della contestazione la Ditta appaltatrice è tenuta a fornire , entro i successivi cinque giorni, dettagliate giustificazioni. Qualora le giustificazioni non venissero ritenute congrue o non venissero finite entro la scadenza, l'impresa è comunque tenuta ad adempiere alla prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte.

Le giustificazioni presentate oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e l'inadempimento contestato si considererà accertato.

Dal verificarsi della seconda infrazione accertata , oltre l'inadempimento della prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte verranno applicate le seguenti penalità:

€50,00 per inadempienze a operazioni di apertura e chiusura dell'impianto o comunque relativo alla vigilanza e custodia degli stessi quali spegnimento delle luci,, sistemazione dell'attrezzatura, mancata segnalazione di danni da parte degli utenti, violazione dei divieti imposti dal comune, mancata compilazione del registro presenze;

€100,00 per inadempienze quali mancato sfalcio e diserbo delle aree individuate al punto dell'art. 2 precedente;

€100,00 per ogni inadempienza a operazioni di pulizia degli impianti;

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento . La penalità verrà applicata mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto successiva all'accertamento dei relativi inadempimenti

Nel caso in cui anche a seguito dell'applicazione della penale, la ditta appaltatrice non rispetti le disposizioni del Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto di cui al successivo art. 11.

Art. 17 Risoluzione del contratto

Il Comune ha la facoltà salvo quanto previsto dagli artt. 1453 e segg del C.C. nel caso di gravi e ripetute inadempienze, così come di seguito specificate, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione di penali di cui sopra

La risoluzione del contratto si verificherà nel caso in cui venisse contestato anche uno solo dei seguenti inadempimenti e applicate le relative penali:

1. Gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio agli impianti o alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
2. Per gravi o reiterate inadempienze e qualora le penalità comminate superino il 10% del compenso annuo pattuito con l'Amministrazione.
3. Ingiustificata interruzione del servizio tale da gravemente compromettere lo svolgimento di eventi o di gare sportive, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità o eventi naturali eccezionali ufficialmente dichiarati;
4. Mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente – compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
5. Mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
6. Perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
7. Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
8. Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
9. Violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto.
10. Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi dello stesso;
11. Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.
12. Mancata esecuzione degli interventi di miglioria e di quanto altro il contraente abbia offerto in sede di gara con la propria «offerta tecnica» - nei termini stabiliti;
13. Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;

14. Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;

15. Qualora l'impresa non esegua l'intervento giornaliero nel periodo estivo e settimanale nella restante parte dell'anno, previsto dall'art. 2, per un periodo di gg 30, si procederà alla risoluzione del contratto, e si conviene l'esclusione di formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata o trasmessa con posta certificata. In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando al contraente, con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro – deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile. La «risoluzione» avrà effetto immediato a seguito di fatti di particolare gravità occorsi agli utenti o di insanabile pregiudizio recato al servizio; il recesso avrà effetto anche in tutti gli ulteriori casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 18. Subappalto

E' fatto divieto all'Impresa concessionaria di cedere e subappaltare in tutto o in parte il presente contratto, pena la rescissione del contratto stesso e il risarcimento dei danni.

Art. 19. Sopralluogo

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di presentare l'offerta, abbia diligentemente effettuato sopralluogo presso il campo sportivo F. Coppi, oggetto dell'appalto al fine di rendersi conto degli interventi da eseguire e dove si possa provvedere all'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto delle attrezzature e di tutto quanto altro possa occorrere per dare il servizio compiuto, eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente capitolato.

Art. 20. Documento unico di valutazione dei rischi

Al contratto di appalto sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività oggetto dell'appalto e le attività che si svolgono nell'impianto sportivo. L'impresa affidataria dell'appalto, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o

adeguamento dei costi della sicurezza. Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI, ed eventualmente dei relativi costi di sicurezza.

Art.21 Forma e spese del contratto

La stipulazione del contratto avverrà nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali, sottoscritte mediante firma digitale, tramite Pec e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti;

Art. 22 Norme anticorruzione e Codice di comportamento

L'affidatario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della illegalità" e nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Serramanna, con particolare riferimento al divieto di assumere/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune di Serramanna negli ultimi tre anni.

L'affidatario è altresì ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Serramanna, approvato con delibera di G.C. n°3 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito istituzionale del Comune al seguente link:http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_serramanna/010_dis_gen/020_att_gen/2016/0005_Documenti_146106328288/1461236496650_nuovo_codice_comportamento.pdf ed il Patto di integrità, come da schema del Protocollo di Intesa per l'adozione e l'utilizzo dei patti di integrità stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna, Anci Sardegna e Transparency International Italia

La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto contrattuale.

Art. 23. Obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136/2010 l'affidatario si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula della convenzione unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario si impegna, inoltre a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n.136/2010

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art.24. Clausola di “pantouflage”

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii l'affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti del Comune di Serramanna che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso aventi come destinataria la ditta affidataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune di Serramanna ed inoltre che non esistono relazioni di parentela e affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori i soci e di dipendenti della ditta e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Serramanna quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura in oggetto.

Art.25. Patto di integrità

In attuazione all'art. 1 comma 17 della L.n.190/2012, il titolare o il rappresentante legale dell'operatore economico partecipante alla R.D.O dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il patto d'integrità, pena esclusione dalla gara;

Art. 26. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento: Comune di Serramanna- Via Serra n° 40 P.Iva /C.F. 01026810927/82001070927 Tel. 0709132001 fax: 0709137270 pec: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it Posta elettronica:serramanna@comune.serramanna.ca.it

Responsabile per il trattamento dei dati personali è: Sardat di Baroli Mario - Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è Baroli Mario

Email: dpo@comune.serramanna.ca.it

Responsabile del trattamento: dirigente funzionario del Settore /servizio del Comune di Serramanna
Il Comune, in base all'articolo 10 della L. 31.12.1996 n.675, informa il professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono: controllo e registrazione

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali ai Paesi Extra U.E: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati Membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati.

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in P.zza di Montecitorio, 121-00186 Roma_t. (+39) 06 696771 fax(+39) 06 696773785_ PEC protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

Art.27. Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Cagliari). Fino alla soluzione della controversia il contraente non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Art.28 Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, inoltre per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.